

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 16/05/2005 n. 2775
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

Coerentemente con il dettato normativo di cui all'art. 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 costituisce: regola generale la necessità di una pluralità di offerte al fine di una corretta aggiudicazione; circostanza eccezionale la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ove prevista espressamente dall'Amm.ne precedente. La necessità della presenza di almeno due offerte valide costituisce un principio di carattere generale applicabile in tutte le procedure concorsuali e risulta preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo, e non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi altrettanto generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Anche la giurisprudenza amministrativa ritiene che, in mancanza di espressa previsione nel bando di aggiudicazione, in presenza di una sola offerta i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata l'effettività del confronto fra più soggetti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1995, n. 703). A tale conclusione, sia pur in riferimento ad appalti di opere pubbliche e con le precisazioni rese necessarie dall'analisi della normativa di settore, è di recente pervenuta anche l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con richiami estesi alla consolidata giurisprudenza comunitaria intervenuta sul punto (determinazione n. 17 del 26 luglio 2001).